Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 10 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio n. 77.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Oppezzo Ugo fu Marcello e di Merlo Cornelia, nato a Biella (Vercelli) il 4 settembre 1900, sottotenente di complemento del XLI battaglione eritreo mussulmano.

Andemariam Goduf, buluc basci (44927) del XXXI battaglione coloniale (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

De Tabarelli De Fatis Eugenio di Carlo e fu Fanny Zanolli, nato a Salorno (Trento), il 28 marzo 1907, tenente di complemento del XLV battaglione eritreo mussulmano.

Olivetti Ermanno di Gaspare e di Caimotti Pierina, nato a Torino il 15 giugno 1915, sottotenente di complemento del XLV battaglione eritreo mussulmano.

Ugliano Pasquale di Salvatore e di Anna Maria Petracca, nato a Potenza nel 1910, sottotenente di complemento della 6ª compagnia genio, colonna De Laurentis.

Mohmud Saber, sciumbasci (7063) del XLV battaglione eritreo mussulmano.

Mohamed Kalifa, buluc basci (55092) del XLV battaglione eritreo mussulmano.

Tesfanchiel Selebà, buluc basci (49791) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfasillasse Chidanè, buluc basci (38573) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Donadu Antonio fu Antonio Ignazio e fu Ara Grazia, nato a Nulvi (Sassari) il 18 febbraio 1897, capitano di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Gambardella Gennaro di Giuseppe e di Nesi Giuseppina, nato a Napoli il 17 maggio 1913, sottotenente di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Galteschi Alberto di Giovanni e di Montelatici Evelina, nato a S. Gimignano (Siena) il 5 ottobre 1908, sottotenente di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Peraldo Giovanni di Alessandro e di Ejdallin Ermelinda, nato a Sanze d'Oulz (Torino) l'8 dicembre 1914, sottotenente di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Piovano Tommaso fu Giacomo Carlo e di Enrichetta Mestorina, nato a Chieri (Torino) il 6 marzo 1897, capitano di complemento del X battaglione coloniale.

Porciani Dino fu Cino e fu Petrini Clelia, nato a Pistoia il 9 giugno 1897, capitano di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Regazzoni Giuseppe fu Giovanni e fu Adamoli Giulia, nato a Como il 1° settembre 1894, 1° capitano di complemento del XLV battaglione eritreo mussulmano.

Vatta Cesare fu Cesare e di Lina Miraz, nato a Trieste il 16 aprile 1907, sottotenente di complemento del XLV battaglione eritreo mussulmano.

Abdelcader Nur Hassen, buluc basci (53676) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 3ª compagnia.

Abraha Tellà, buluc basci del XXXI battaglione coloniale.

Belenè Ghebrè, buluc basci del IV battaglione coloniale.

Elmi Ali, muntaz (5020) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 3ª compagnia.

Ghebreghergbis Tuccù, buluc basci (22983) del XXXI battaglione coloniale.

Ghebriet Tesfaghi, sciumbasci (29095) del XXXI battaglione coloniale.

Ghereamlak Ghebrè, sciumbasci (21514) del XXXI battaglione coloniale.

Gheremariam Messiè, buluc basci (29545) del X battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Idris Mohamed Said, buluc basci (54628) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 3ª compagnia.

Ismail Uais, buluc basci (10166) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 2ª compagnia.

Mohamed Faid, buluc basci (899-D) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 2ª compagnia.

Osman Uhmed, buluc basci (48384) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 3ª compagnia.

Teclenchiel Asbù, buluc basci (20246) del X battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tesfagaber Menghescià, buluc basci (34253) del XXXI battaglione coloniale.

Saad Ali, buluc basci (39906) del XLV battaglione eritreo mussulmano, 3ª compagnia.

Zaiè Asià, sciumbasci (35473) del XXXI battaglione coloniale.

(3010)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222.
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la concessione di importazione temporanea di miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone (R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

Art. 2.

La temporanea importazione di fili di ferro e di acciaio greggi o soltanto lucidati, prevista dal R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa alle lamiere e nastri di ferro laminati a freddo, per la fabbricazione di chiavette apriscatole e di ribattini.

Art. 3.

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline », rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard: per essere rifiniti. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1223.
Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche in Arsia e Carbonia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per opere stradali, edilizie ed igieniche determinate da esigenze di carattere pubblico intraprese o da eseguirsi a cura dell'Azienda Carboni Italiani nel comune di Arsia (Pozzo Littorio) per L. 8.000.000 e nel comune di Carbonia per L. 42.000.000.

La somma predetta verrà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita come segue:

Esercizio 1940-41	L. 35.000.000
» 1941-42	» 10.000.000
» 1942-43	» 5.000.000

Art. 2.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sarà approvato l'elenco delle opere pubbliche di cui all'articolo precedente.

Le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni stesse col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità.

Art. 3.

Le norme per il trasferimento delle opere di cui ai precedenti articoli, per l'approvazione dei progetti ed i collaudi dei lavori, per il rimborso delle somme anticipate ed i pagamenti delle opere che verranno eseguite, saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi con l'Azienda Carboni Italiani e da approvare con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1224.

Funzionamento degli Istituti autonomi per case popolari e del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi di case popolari durante il periodo della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini previsti dallo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, e dai singoli statuti degli Istituti autonomi per case popolari, per la permanenza in carica dei presidenti, vice presidenti, consiglieri di amministrazione e sindaci degli Istituti medesimi sono prorogati per tutta la durata della guerra e fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Resta ugualmente prorogato per tutto il suindicato periodo il termine previsto dall'art. 5 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, per la permanenza in carica dei membri del Consiglio del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

Per tutto il periodo di tempo indicato nel precedente articolo è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di provvedere a mezzo di suoi commissari all'amministrazione di tutti gli Istituti autonomi per case popolari che a suo insindacabile giudizio non siano in grado di regolarmente funzionare, in dipendenza dello stato di guerra.

I commissari ministeriali nominati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i poteri attribuiti dalle leggi e dagli statuti ai presidenti ed ai Consigli di amministrazione degli Istituti.

Con lo stesso decreto Ministeriale di nomina dei commissari sono fissati i termini della loro gestione, durante la quale le funzioni dei Consigli di amministrazione e dei presidenti restano sospese. I detti termini possono essere prorogati.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1225.

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239, sulla istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239, sull'istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239, sulla istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici, composto di sei articoli, visto d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 29. — MANCINI

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239, sulla istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239, si applicano alle persone di ambo i sessi che prestano, a qualsiasi titolo, opere inerenti al funzionamento della vita familiare, come domestici, camerieri, bambinaie, cuochi, conducenti di vetture e autoveicoli e simili.

Art. 2.

Presso gli uffici comunali saranno istituiti appositi registri, contenenti l'indicazione delle generalità dei singoli possessori della tessera sanitaria, del numero progressivo delle rispettive tessere, della data della prima visita e delle successive di controllo, nonchè gli estremi dell'esito delle visite stesse.

I documenti e le certificazioni occorrenti per il rilascio delle tessere sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Art. 3.

Il duplicato di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge sarà rilasciato, in caso di smarrimento o di deterioramento della tessera, facendone menzione nella nuova tessera.

Nel caso in cui la tessera sia esaurita per mancanza di fogli necessari per le indicazioni prescritte, verrà rilasciata dal podestà una nuova tessera, nella quale dovrà indicarsi anche il numero di quella precedente.

Le tessere esaurite dovranno rimanere allegate alle nuove tessere.

Art. 4.

Per servizi tecnici esistenti nella giurisdizione dell'ufficiale sanitario, di cui all'art. 2, 1° comma della legge, s'intendono i laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i dispensari dei Consorzi provinciali antitubercolari, i dispensari antivenerei e, in genere, tutti gli altri ambulatori medici dipendenti da enti e istituti pubblici.

Art. 5.

Ove dalla visita di accertamento o da quelle periodiche di controllo risultassero casi di persone affette da malattia tubercolare, gli ufficiali sanitari ne daranno immediata comunicazione ai Consorzi provinciali antitubercolari e all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, per i provvedimenti assistenziali nella rispettiva competenza.

Art. 6.

Alle persone che si troveranno a servizio alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento è concesso il termine di un anno dalla detta data, per munirsi della tessera sanitaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo,
Capo del Governo, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1226.

Modificazione della tabella organica dei salariati permanenti dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925-IV, n. 2398, 24 luglio 1931-IX, n. 1232 e 5 settembre 1938-XVI, n. 1557, che hanno recato varianti alle tabelle annesse al regolamento suddetto;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1939-XVII, il numero degli operai permanenti di cui alla tabella 1 lettera *b*), annessa al R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificata dal R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1557, è variato come segue:

b) Guerra

9. Operai dei vari servizi . .	I gruppo	219
	II gruppo	236
	III gruppo	3
10. Famigli degli Istituti . .	I gruppo	6
e Scuole militari	III gruppo	3

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1227.

Norme esecutive per l'applicazione del Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei CC. RR.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero dichiarati — in seguito a visita medico-collegiale — non più idonei fisicamente ad incondizionato servizio per lesioni od infermità dipendenti da cause di esso, ma idonei al servizio territoriale, saranno presi in esame dalle competenti autorità giudicatrici di avanzamento di 1°, 2° e 3° grado, le quali dovranno dichiarare se gli stessi abbiano la necessaria capacità per disimpegnare la carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli.

Art. 2.

Le autorità giudicatrici anzidette emetteranno i giudizi sulla base dei seguenti elementi:

a) idoneità fisica al servizio territoriale risultante dalla visita medico-collegiale;

b) pratica del lavoro d'ufficio per precedenti impieghi;

c) condotta mantenuta negli ultimi tre anni di servizio, al termine di ciascuno dei quali i sottufficiali in esame dovranno aver riportato almeno la classifica di buono con punti tre;

d) eventuali titoli di studio;

e) ricompense e benemerenze di servizio.

Tutti gli aspiranti all'ammissione nel ruolo del servizio territoriale verranno segnalati, distinguendo gli idonei dai non idonei, al Ministero della guerra, con il parere del comandante generale dell'Arma, per le decisioni di competenza.

Art. 3.

Le modalità per stabilire l'ordine di precedenza nell'ambito di ciascun grado sono le seguenti:

a) migliori classifiche negli ultimi tre anni di servizio;

b) a parità di classifiche, maggiore anzianità di grado;

c) a parità anche di quest'ultima condizione, maggiore anzianità di servizio;

d) a parità di tutte le suddette condizioni, maggiore età.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, avranno in ogni caso la precedenza rispetto a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere corredate dalla copia del foglio matricolare, dalle note caratteristiche degli ultimi tre anni, dal verbale della visita medico-collegiale e dallo specchio d'avanzamento.

Art. 5.

La procedura di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ad eccezione della visita medico-collegiale, sarà seguita anche nei riguardi di quei sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni stabilite dalla lettera b) dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413, facciano domanda di passare nel ruolo del servizio territoriale.

Art. 6.

I sottufficiali di menomate condizioni fisiche, che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera a) del cennato articolo 6 del R. decreto-legge 16 luglio 1929-VII, n. 1413, dovranno essere presi in esame di volta in volta e potranno presentare le domande di passaggio nel servizio territoriale in qualunque tempo.

I sottufficiali aspiranti a tale passaggio per anzianità di servizio, ai sensi della lettera b) dello stesso articolo 6, potranno farne domanda nel mese di settembre dell'anno in cui compiono il 29° anno di servizio, se rivestano il grado di maresciallo maggiore, o il 24° se di grado inferiore.

Art. 7.

Il Ministero della guerra comunicherà al Comando generale dell'Arma, entro il mese di dicembre di ciascun anno, l'elenco dei sottufficiali ammessi al passaggio nel servizio territoriale; e prenderà altresì nota, secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Comando generale, degli aspiranti riconosciuti idonei a tale servizio, e non ammessi per mancanza di posti, allo scopo di prescerglierli a ricoprire le vacanze che si verificheranno durante l'anno successivo, sempre quando perduri la loro idoneità e non abbiano frattanto raggiunto nel servizio effettivo i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 8.

I sottufficiali vengono trasferiti in servizio territoriale col proprio grado e ove rivestano grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, possono conseguire l'avanzamento ai gradi superiori.

Per l'idoneità all'avanzamento non è necessario che il sottufficiale del servizio territoriale possegga l'incondizionata idoneità fisica, purchè dalle competenti autorità di avanzamento sia giudicato atto a disimpegnare le funzioni della carica alla quale è adibito.

L'avanzamento a maresciallo d'alloggio capo avrà luogo al compimento del triennio di grado. In tutti gli altri casi, invece, i sottufficiali saranno promovibili quando verranno promossi ad anzianità i pari grado che li seguivano immediatamente nel ruolo del servizio attivo.

Le promozioni dei brigadieri avranno luogo quando verranno promossi ad anzianità i pari grado che li seguivano immediatamente nel ruolo del servizio attivo. I marescialli d'alloggio saranno promossi al compimento del biennio di grado. I marescialli capi potranno essere promossi quando lo saranno stati i pari grado che immediatamente li seguivano nel ruolo del servizio attivo e sempre quando vi siano le necessarie vacanze nel ruolo dei marescialli maggiori in servizio territoriale.

Tali vacanze saranno ricoperte alternando due immissioni di marescialli maggiori del servizio attivo aspiranti al passaggio nel servizio territoriale ed una promozione di maresciallo capo del servizio territoriale medesimo in condizione di promovibilità.

Nella posizione di servizio territoriale non è ammesso l'avanzamento a scelta e i marescialli capi non sostengono esami per la promozione al grado superiore.

Art. 9.

Il sottufficiale in servizio territoriale può chiedere il trasferimento ad altra residenza secondo le norme del regolamento generale per l'Arma.

Art. 10.

Qualora un sottufficiale del servizio territoriale venga riconosciuto non più idoneo per condizioni fisiche o per incapacità a coprire la carica alla quale è addetto, oppure non sia più giudicato meritevole, per scarso rendimento o per condotta, dovrà essere proposto al Ministero per il collocamento a riposo.

Alla proposta, debitamente motivata, dovrà essere unito, nei casi di inidoneità fisica, il verbale di visita medica collegiale.

Art. 11.

Al compimento del ventisettesimo anno di servizio, se marescialli maggiori, ovvero del ventiduesimo se aventi grado inferiore, i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali in servizio effettivo, che abbiano riportato nelle note dell'ultimo anno una classifica inferiore al buono con punti due, saranno presi in esame dalle competenti autorità giudicatrici agli effetti dell'eventuale collocamento a riposo.

I sottufficiali non riconosciuti meritevoli di essere mantenuti in servizio in seguito al giudizio anzidetto, saranno dal Comando generale, che darà il proprio parere, segnalati al Ministero della guerra per i provvedimenti di competenza.

Art. 12.

In caso di mobilitazione generale, i sottufficiali in servizio territoriale avranno gli stessi obblighi di servizio della propria classe di leva e potranno essere anche adibiti a servizi di guerra quando risultino fisicamente idonei.

Art. 13.

L'espressione « servizio territoriale » usata nel presente decreto è equivalente a quella di « servizio sedentario » adottata dal Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatraorzillo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 aprile 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Scatraorzillo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Angelo, Giovanni, Antimo e Giovanna, fratelli e sorella fu Pasquale, al foglio di mappa 9, partic. 48, per la superficie di Ha. 2.78.60 e con l'imponibile di L. 278,60.

Detto fondo confina con le proprietà di Gravante Margherita ed altri fu Francesco e Gravante Nicola fu Antonio, di Carlino Maria fu Raffaele, di Parente Filomena e Giovannina fu Francesco e con la strada comunale di Cancello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Scatraorzillo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4800 (quattromilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 299. — D'ELIA

(3432)

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Passariello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 marzo 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Passariello » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Branco Nicola fu Giovanni, foglio di mappa 6, partic. 24, per la superficie di Ha 0.72.67 e con la rendita imponibile di L. 72,67.

Detto fondo confina con la proprietà Perone Giacomo ed altri fu Vincenzo, con la proprietà Morelli Domenico ed altri fu Bernardino, con la proprietà Papa Donato fu Domenicantonio ed altri, con la proprietà Branco Giovanni e Francesco fu Domenico ed altri, con la strada comunale delle « Quaranta Moggia »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Passariello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di 1400 (millequattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 300. — D'ELIA

(3433)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Raffaele Manganiello e riconoscimento della qualità medesima al fascista Eugenio Cerruti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1940-XVIII col quale veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Raffaele Manganiello quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rodi ed ispettore del Partito Nazionale Fascista, e per quest'ultima carica componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Raffaele Manganiello cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rodi e di ispettore del Partito Nazionale Fascista viene nominato, in sua vece, il fascista Eugenio Cerruti;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Raffaele Manganiello decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Eugenio Cerruti quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rodi e quale ispettore del Partito Nazionale Fascista e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3447)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Piero Monzoni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Vittorio Caliceti quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bologna;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Vittorio Caliceti cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bologna, perchè deceduto, e viene nominato, in sua vece, il fascista Piero Monzoni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Piero Monzoni per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bologna e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3448)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 settembre 1940-XVIII.

Sostituzione di un sindaco effettivo del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 14 dello Statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, approvato con Regio decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 997;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Decreta:

Il barone comm. dott. Salvatore Tucci è nominato sindaco effettivo presso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano,

con sede in Roma, per il triennio in corso 1940-42, in sostituzione del gr. uff. dott. Giovanni Acanfora.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3441)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1940-XVIII.

Costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera Campionaria Internazionale » di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 6 e 15 del nuovo testo di statuto dell'Ente autonomo « Fiera Campionaria Internazionale », di Milano, approvato con R. decreto 11 marzo 1940-XVIII, n. 208, concernenti la nomina del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dell'Ente stesso;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni e dagli Enti che, a termini dei precitati articoli 6 e 15 di statuto, devono essere rappresentati negli organi amministrativi sopraricordati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera Campionaria Internazionale », di Milano, è composto dai seguenti sedici membri:

1) Fascista Giulio Sessa, designato dal Partito Nazionale Fascista;

2) Gr. uff. Erasmo Caravàle, designato dal Ministero delle corporazioni;

3) Comm. Giuseppe Cotticelli, designato dal Ministero delle finanze;

4) Gr. uff. dott. Francesco Anzaldi, designato dal Ministero delle comunicazioni;

5) Colonn. dott. Ugo Rampelli, designato dal Ministero dell'aeronautica;

6) Gr. uff. Francesco Nodari, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

7) Comm. rag. Piero Secondi, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

8) Cons. naz. ing. Ugo Cavallazzi, designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;

9) Cons. naz. Oreste Montagna, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

10) Fascista Gino Sequi, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

11) Cons. naz. dott. Tullio Cosma, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

12) Gr. uff. Fernando Pozzani, designato dal comune di Milano;

13) Gr. uff. dott. Emilio Menegozzi, designato dal comune di Milano;

14) Conte sen. gr. cr. Pier Gaetano Venino, designato dal comune di Milano;

15) Cons. naz. Franco Marinotti, designato dalla provincia di Milano;

16) Sen. gr. cr. Beniamino Donzelli, designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto dai seguenti membri:

1) Comm. dott. Ruggero Fiorentini, designato dal Ministero delle corporazioni;

2) Comm. rag. Alfredo Sarracino, designato dal Ministero delle finanze;

3) Comm. rag. Guido Belotti, designato dal comune di Milano;

4) Rag. Alessandro Rolando, designato dal comune di Milano.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina del quinto membro del detto Collegio la cui designazione, ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'Ente autonomo per la « Fiera Campionaria Internazionale », di Milano, più volte citato, spetta al Consiglio generale dell'Ente stesso.

Art. 3.

I membri del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decadranno dalla carica loro conferita, per compiuto triennio, al 30 giugno 1943-XXI, e possono essere riconfermati.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1940-XVIII.

Suddivisione del comune di Roccavaldina, agli effetti del nuovo catasto, in due Sezioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 12 del testo unico predetto;

Vista la legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1960, in forza della quale il territorio del soppresso comune di Valdina venne distaccato da quello della circoscrizione comunale di Spadafora ed aggregato al comune di Roccavaldina;

Ritenuta l'opportunità di suddividere il nuovo territorio di questo ultimo Comune in due Sezioni censuarie, dotate ciascuna di mappa e tariffa proprie;

Decreta:

Il comune di Roccavaldina, in provincia di Messina, è suddiviso agli effetti del nuovo catasto nelle seguenti Sezioni censuarie, dotate ciascuna di mappa e tariffa proprie:

1) *Sezione censuaria di Valdina*, formata dal territorio distaccato dal comune di Spadafora ed aggregato a quello di Roccavaldina in forza della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1960.

2) *Sezione censuaria di Roccavaldina*, formato dal rimanente territorio del comune di Roccavaldina.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3407)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza della Società inglese di Assicurazione « Sun », con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza italiana della Società inglese di Assicurazione « Sun » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza della Società inglese di Assicurazione « Sun », con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Arnaldo Dini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Carburatori Solex, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Carburatori Solex, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Carburatori Solex, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Paolo Ceci.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Ferrovia e Funicolare Vesuviana, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Ferrovia e Funicolare Vesuviana, con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Ferrovia e Funicolare Vesuviana, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Antonio Bifani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3422)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Compagnia generale delle Acque per l'estero, con sede a Venezia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Compagnia generale delle Acque per l'estero, con sede a Venezia, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Compagnia generale delle Acque per l'estero, con sede a Venezia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Carlo Ivancich.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Compagnie française des parfums d'Orsej, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnie française des parfums d'Orsej, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnie française des parfums d'Orsej, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Davide Prearo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Maris » Compagnia di navigazione, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima « Maris » Compagnia di navigazione, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « Maris » Compagnia di navigazione, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Armando Masci.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Cave Illirico Romane, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Marmifera Cave Illirico Romane, Trieste, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Cave Illirico Romane, con sede a Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Augusto Cro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Condurier Fructus et Descher, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Condurier Fructus et Descher, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Condurier Fructus et Descher, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Anserini.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Dollfus Mieg e C., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Dollfus Mieg e C., si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Dollfus Mieg e C., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giovanni Jacometti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3435)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Immobiliare Milanese Abruzzi, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Immobiliare Milanese Abruzzi, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Immobiliare Milanese Abruzzi, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Aurelio Moro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Blocco dei prezzi del vino 1939

Con disposizione P. 893 del 1° settembre corr., si precisa che i prezzi massimi di vendita alla produzione del vino raccolto nel 1939, si debbono intendere bloccati alle quotazioni praticate per le diverse qualità nello scorso mese di giugno, senza tener conto degli aumenti intervenuti in queste ultime settimane.

Il prezzo base massimo che si deve ritenere bloccato per il vino comune da pasto di 10 gradi, e di lire tredici al grado.

Per i vini di maggiore o minore graduazione, ovvero per i vini di pregio, sono consentiti consuetudinari normali distacchi di prezzo.

(3459)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze ... del Prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 837401 dell'importo di L. 50, rilasciata il 20 marzo 1939 dall'Esattoria di Villabate pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fontana Antonia fu Ambrogio per l'art. 12 fabbricati comune Villabate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Salmeri Francesco.

Ai termini e per gli effetti dall'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 48921 di L. 100 rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martorana Vincenzo di Antonio secondo l'art. 12252 del ruolo fabbricati del comune di Palermo e con delega allo stesso Martorana Vincenzo per il ritiro dei titoli del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 275654 di L. 168 rilasciata il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cefalà Diana per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Aglione Salvatore fu Michele secondo l'art. 2 del ruolo terreni del comune di Cefalà Diana e con delega allo stesso Aglione Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 164.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 893030 di L. 66,80 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Genova per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nelli Maria Rosaria fu Carmine maritata Greco secondo l'art. 334 del ruolo terreni del comune di Ginosa con delega a Grieco Antonio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 165.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 887234 e serie 1ª n. 887273 rispettivamente dell'importo di L. 185 e n. 183, rilasciate il 18 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Nova Siri, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stigliano Giovanni fu Vito Nicola e figlio Vito Nicola, per l'art. 98/902 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Stigliano Giovanni fu Vito Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmesso alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 166.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 27769 di L. 600 rilasciata il 30 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Valdigna d'Aosta per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Jacquemod Elvira fu Battista secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di La Thuile con delega a Moschini Angelo di Ornavasso per il ritiro dei titoli definitivi al Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 167.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 130220 di L. 268, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Città di Castello pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amantini Maria fu Giacomo e Frappiccini Primo fu Salvatore secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Frappiccini Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 168.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 147971 di L. 400, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Norcia pel pagamento della 4ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Alessandro e Mario prof. e Onori Marino di Leandro usufruttuario secondo l'art. 204 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Spoleto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 169.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 284676 di L. 116,65, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Bomba (Chieti) pel versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Masuti Francesco Paolo fu Raffaele ed altri secondo l'art. 4 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Masuti Francesco Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 591549 di L. 83,30, rilasciata il 30 dicembre 1937 dalla Esattoria di Oggiona con S. Stefano per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. s., n. 1743, dovuta dalla ditta Macchi Ettore livellario a Gottardi Francesco di Giuseppe secondo l'art. 24 del ruolo terreni del comune di Oggiona con S. Stefano e con delega a Macchi Ettore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 171.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 170103 (serie 2ª), n. 170138 (serie 2ª), n. 162959 (serie 3ª), n. 77031 (serie 6ª), numero 77055 (serie 6ª), n. 77110 (serie 6ª) di L. 120 la prima e di L. 116 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 29 ottobre 1937 e 3 febbraio 1938, dell'Esattoria comunale di Palazzuolo Romagna (Firenze) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Zavagli Girolamo fu Antonio sull'art. 26 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Mengozzi Attilio di Vincenzo, le prime cinque, e al Credito Romagnolo, agenzia Palazzuolo Romagna la sesta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti, al Credito Romagnolo, agenzia di Palazzuolo Romagna, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 832764 di L. 233,60 rilasciata il 14 giugno 1937 dalla Esattoria di Orsara di Puglia per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Monaco Rocco fu Leonardo secondo l'art. 183 del ruolo terreni del comune di Orsara di Puglia e con delega a Monaco Rocco fu Leonardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399696 di L. 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 81 del ruolo terreni del comune di S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399695 di L. 16,75, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 82 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 173-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399694 di lire 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 83 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 563405 di L. 133,50 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria di Vittorio Veneto per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Speranza Bortolo, Luigi, Caterina, e Teresa fu Giovanni secondo l'art. 33 del ruolo fabbricati del comune di Colle Umberto e con delega a Tonon Giuseppe di Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 175.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza serie 1ª numero 905755 di L. 800 rilasciata il 15 novembre 1937 dalla Esattoria di Sannicandro per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baccellieri Luca fu Michele secondo l'art. 94 del ruolo terreni del comune di Sannicandro e con delega a Ranieri Antonia fu Visto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1675) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio

Con R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1940-XVIII, registro 17, foglio 54, il signor rag. Eugenio Tirinzoni fu Enrico, è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sondrio, in sostituzione del gr. uff. dott. Emilio Bosatta, dimissionario.

(3441)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 settembre 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, fino al giorno 11 dicembre 1940-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3429)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze)

A norma dell'art. 64, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria del Monte di credito su pegno di Prato, con sede in Prato (Firenze).

(3304)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta della Provincia, bandito con decreto n. 4902 sanità del 30 dicembre 1938;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche riconosciute idonee nel concorso di cui alla premessa:

N.	Nome	Punti
1)	Amort Amabile	con punti 57,000/100
2)	Bertolani Leda	» 54,078 »
3)	Alberghini Maria	» 53,121 »
4)	Kröss Maria	» 52,971 »
5)	Pirotti Caterina Teresa	» 52,838 »
6)	Peruzzo Gina	» 52,811 »
7)	Uber Esterina	» 52,285 »
8)	Giordani Maria	» 52,201 »
9)	Bruni Ines	» 52,084 »
10)	Gutzzardi Natalina	» 52,065 »
11)	Battaja Zannier Lucia	» 51,954 »
12)	Ferrari Emilia Maria	» 51,740 »
13)	Imarisio Giuseppina	» 51,738 »
14)	Cornacchini Leanda	» 51,384 »
15)	Grazioli Verin Alvisia	» 51,249 »
16)	Zuccolo Giuliani Maria	» 51,231 »
17)	Colombo Eugenia	» 51,215 »
18)	Roveri Cesarina	» 51,172 »
19)	Manara Bruna	» 51,087 »
20)	Rezza Nella	» 51,061 »
21)	Leardini Zoccoli Vittoria	» 50,996 »
22)	Bianchini Idelma	» 50,845 »
23)	Zontone Palmira	» 50,775 »
24)	Ventura Iside	» 50,764 »
25)	Tomasoni Alda	» 50,754 »
26)	Milanese Maria	» 50,738 »
27)	Camellini Lodi Natalina	» 50,701 »
28)	Accorsi Nella	» 50,484 »
29)	Pedrai Bianca	con punti 50,389/100
30)	Zaninelli Ida	» 50,369 »
31)	Tintori Antonietta	» 50,353 »
32)	Grimellini Velia	» 50,248 »
33)	Vezzari Anselmi Ottavia	» 50,173 »
34)	Todesco Giovanna	» 50,079 »
35)	Bernardis Fides	» 50,017 »
36)	Cavalleri Maria	» 50,000 »
37)	Bordin Iole	» 49,860 »
38)	Ballerini Emma	» 49,815 »
39)	Pancin Erilla Cesira	» 49,705 »
40)	Paolini Gina	» 49,681 »
41)	Lazzaroni Gatti Teresa	» 49,660 »
42)	Nardello Mosna Sabina (coniugata)	» 40,644 »
43)	Paternich Odilla	» 49,644 »
44)	Pezzin Pilati Vereconda	» 49,631 »
45)	Battoni Cristina	» 49,602 »
46)	Pinter Carmela	» 49,581 »
47)	Bortolomeotti Ida	» 49,568 »
48)	Trombetta Mimosa	» 49,528 »
49)	Candido Iside	» 48,936 »
50)	Zanovello Maino Caterina	» 48,832 »
51)	Pompili Dina	» 48,787 »
52)	Bonolo Natalina	» 48,594 »
53)	De Cecco Carmela	» 48,593 »
54)	Micheletto Benenca Clara	» 48,494 »
55)	Martintoni Ida	» 48,463 »
56)	Guerrini Nella Iris	» 48,382 »
57)	Isalberti Andreina	» 48,231 »
58)	Masorgo Ada	» 48,141 »
59)	Morotti Silvia	» 48,108 »
60)	Tavella Pitscheider Rosina	» 48,088 »
61)	Dalla Via Pastori Maria	» 48,068 »
62)	Boscaro Teresa	» 48,068 »
63)	Poggi Norma	» 47,963 »
64)	Marabese Zamara Maria	» 47,890 »
65)	Cerfogli Perli Bernardina	» 47,786 »
66)	Zotti Giulia	» 47,762 »
67)	Soldà Aurora	» 47,722 »
68)	Radina Maria	» 47,631 »
69)	Lendaro Maria	» 47,494 »
70)	Scarpa Iolanda	» 47,456 »
71)	Orsalupi Maria	» 47,422 »
72)	Basaldella Firmina	» 47,412 »
73)	Voltolini Carlotta	» 47,294 »
74)	Fraccaroli Elena	» 47,115 »
75)	Romin Giuseppina	» 46,977 »
76)	Venturi Carmela	» 46,870 »
77)	Raffucci Giuseppina	» 46,856 »
78)	Dini Dina	» 46,756 »
79)	Ottaviani Irma	» 46,572 »
80)	Grimaldi Ines	» 46,498 »
81)	Sonato Pospisek Laura	» 46,463 »
82)	Zonin Regina	» 46,406 »
83)	Venturino Rosina	» 46,375 »
84)	Fasoli Giuditta	» 46,243 »
85)	De Giampietro Giuliana	» 46,228 »
86)	Gasparini Maria Clara	» 46,217 »
87)	Cavalli Estella	» 46,200 »
88)	Buzzi Giulietta	» 46,121 »
89)	Casanova De Filippi Augusta	» 46,034 »
90)	Ubezio Cleonice	» 45,949 »
91)	De Meneghi Bruna	» 45,903 »
92)	Zanelli Lea	» 45,734 »
93)	Golorie Angela Carolina	» 45,662 »
94)	Bernardini Mazza Anna	» 45,606 »
95)	Boggian Beruccia	» 45,562 »
96)	Neri Celestina	» 45,367 »
97)	Nardelli Itala	» 45,269 »
98)	Corso Gaetana	» 45,125 »
99)	Dono Noemi	» 44,610 »
100)	Farenzena Dosolina	» 44,566 »
101)	Pattaro Palmira	» 44,521 »
102)	Benedetti Gioconda	» 44,438 »
103)	Troi Candida	» 44,378 »
104)	Mirri Ester	» 44,342 »
105)	Miolo Tomiazzo Amelia	» 44.285 »
106)	Rossetti Marcellina	» 44,083 »
107)	Vuottolo Fatima Maria	» 44.025 »
108)	Soffritti Rema	» 43,906 »
109)	Francioni Bruna	» 43,885 »
110)	Valente Angelina	» 43,797 »
111)	Cont Vincentina	» 43,360 »
112)	Sarti Trentina	» 43,445 »

113) Abiondi Lea . . . . con punti 43,170/100
114) Bernini Cesarini Luisa . . . . » 43,144 »
115) Marchetti Margherita . . . . » 42,971 »
116) De Zol Linda . . . . » 42,938 »
117) Avalli Caterina . . . . » 42,898 »
118) Brasolin Patela Alessandra . . . » 42,810 »
119) Modica Perina Bianca . . . . » 42,795 »
120) Zanello Luisita . . . . » 42,789 »
121) Angelini Rossi Elsa . . . . » 42,754 »
122) Carretti Iris . . . . » 42,112 »
123) Hofer Maria . . . . » 41,988 »
124) Minuzzo Assunta . . . . » 41,911 »
125) Trevisano Alice . . . . » 41,869 »
126) Torri Zoppi Irma . . . . » 41.850 »
127) Cora Elena . . . . » 41.817 »
128) Loser Maria Luigia . . . . » 41,746 »
129) Zamboni Angela . . . . » 41,674 »
130) Fossati Piera . . . . » 41,472 »
131) Santi Guglielmina . . . . » 41,422 »
132) Lamma Anita . . . . » 41,391 »
133) Zagnoli Argentina . . . . » 41,353 »
134) Del Chiappo Angiolina . . . . » 41,344 »
135) Bellucci Elvina . . . . » 41,178 »
136) Rodrighiero Emma . . . . » 41,174 »
137) Righi Filomena . . . . » 41,063 »
138) Rosa Adele Antonietta . . . . » 40.836 »
139) Follador Emma . . . . » 40.836 »
140) Calvetti Paola . . . . » 40.531 »
141) Sclauzero Elda . . . . » 49.453 »
142) Biagioni Maria Teresa . . . . » 40.437 »
143) Giannelli Norma . . . . » 40.356 »
144) Cappa Angiolina . . . . » 39.963 »
145) Venturini Riccardina . . . . » 39.689 »
146) Bertoldo Stefania . . . . » 38.918 »
147) Odorico Luigia . . . . » 38.795 »
148) Melchiori Iside . . . . » 38.430 »
149) Scalet Beniamina . . . . » 38,376 »
150) Tininini Fernanda . . . . » 38.024 »
151) Giuliani Iole . . . . » 37,921 »
152) Cantoni Carolina . . . . » 37.898 »
153) Zanocco Rita . . . . » 37,860 »
154) Lazzarelli Gelsomina . . . . » 37.010 »
155) Aloisi Celimia . . . . » 36.853 »
156) Speri Teresa . . . . » 36.820 »
157) Scagliarini Margherita . . . . » 36.816 »
158) Consolati Palmira . . . . » 36.718 »
159) Pimpinelli Maria . . . . » 36.625 »
160) Margonari Danila . . . . » 36.504 »
161) Margonari Fannj . . . . » 36.494 »
162) Spagnoli Giovanna . . . . » 36.136 »
163) Biserni Vera . . . . » 35.782 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il prefetto: PODESTÀ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto n. 24761 con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta della Provincia vacanti al 30 novembre 1938;

Viste le richieste delle sedi contenute nelle istanze delle singole concorrenti;

Visto l'art. 24 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

Le concorrenti sotto segnate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa ed assegnate ciascuna alla sede a fianco indicata:

1) Amort Amabile, rinuncia volontariamente;
2) Bertolani Leda, Chiusa;
3) Alberghini Maria, Appiano, 1ª condotta;
4) Kross Maria, Naz-Sciaves;
5) Pirotti Caterina Teresa, Appiano, 2ª condotta;
6) Peruzzo Cina, S. Lorenzo, 1ª condotta;
7) Uber Esterina, Brunico-Perca;
8) Giordani Maria, Prato Stelvio, 1ª condotta;
9) Bruni Ines, Laives-Vadena;
10) Guizzardi Natalina, Dobbiaco;
11) Battaja Zannier Lucia, S. Candido;
12) Ferrari Emilia Maria, Gais;
13) Imarisio Giuseppina, Badia;
14) Cornacchini Leanda, Ortisei;
15) Grazioli Verin Alvisia, Vipiteno;
16) Zuccolo Giuliani Maria, Nova Ponente;
17) Colombo Eugenia, Lasa;
18) Roveri Cesarina, S. Genesio;
19) Manara Bruna, S. Lorenzo Sebato;
20) Rezza Nella, Silandro;
21) Leardini Toccoli Vittoria, senza assegnazione di sede;
22) Bianchini Idelma, Braies;
23) Zontone Palmira, Sesto Pusteria;
24) Ventura Iside, Ultimo (S. Pancrazio);
25) Tomasoni Alda, Tirolo (cons.);
26) Milanese Maria, Castelbello-Ciardes;
27) Camellini Lodi Natalina, Valle Aurina (S. Giovanni);
28) Accorsi Nella, Falzes;
29) Pedrai Bianca, Selva Gardena;
30) Zaninelli Ida, S. Lorenzo, 2ª condotta;
31) Tintori Antonietta, Ultimo (S. Valpurga);
32) Grimellini Velia, Curon Venosta;
33) Vezzari Anselmi Ottavia, Marebbe;
34) Todesco Giovanna, Valle Aurina (Lutago);
35) Bernardis Fides, Ponte Gardena-Laion;
36) Cavalleri Maria, Racines;
37) Bordin Iole, Mezzaselva;
38) Ballerini Emma, Valle Uarini, 3ª condotta;
39) Pancin Erila Cesira, Prato Stelvio, 2ª condotta;
40) Paolini Gina, Parcinas-Plaus;
41) Lazzaroni Gatti Teresa, Chienes;
42) Nardello Mosna Sabina, senza assegnazione di sede;
43) Paternich Odilla, Varna;
44) Pezzin Pilati Vericonda, Rasum Valdaora;
45) Battoni Cristina, Vandoies;
46) Pinter Carmela, Ponte Gardena-Barbiano;
47) Bortolomeotti Ida, Luson;
48) Trombetta Mimosa, Tesimo;
49) Candido Iside, Funes;
50) Zanovello Maino Caterina, Fiè;
51) Pompili Dina, Corvara Badia;
52) Bonolo Natalina, Martello;
53) De Cecco Carmela, S. Andrea in Monte, 1ª condotta;
54) Micheletto Benincà Clara, Villandro;
55) Martintoni Ida, S. Andrea in Monte, 2ª condotta;
56) Guerrini Nella Iris, Moso in Passiria;
57) Isalberti Andreina, Meltina;
58) Masorgo Ada, Terento;
59) Morotti Silvia, Monguelfo;
60) Tavella Pitscheider Rosina, S. Martino Badia;
61) Dalla Via Pastori Maria, senza assegnazione di sede;
62) Boscari Teresa, Senales;
63) Poggi Norma, senza assegnazione di sede;
64) Marabese Zamana Maria, Selva dei Molini;
65) Cerfogli Pirli Bernardina, Verano.

Alle concorrenti Leardini Toccoli Vittoria, Nardello Mosna Sabina, Dalla Via Pastori Maria e Poggi Norma non è stata assegnata alcuna sede poichè le sedi dalle predette indicate sono state conferite a concorrenti che le hanno precedute in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 14 agosto 1940-XVIII.

Il prefetto: PODESTÀ

(3192)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.